

RACCOMANDAZIONI

RACCOMANDAZIONE (UE) 2017/1140 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2017

relativa ai dati personali che possono essere scambiati attraverso il sistema di allarme rapido e di reazione («SARR») istituito a norma della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini del coordinamento delle misure di ricerca di contatti in relazione a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero

[notificata con il numero C(2017) 4197]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ ha istituito un sistema di allarme rapido e di reazione («SARR») sotto forma di una rete di costante comunicazione tra la Commissione e le autorità sanitarie degli Stati membri competenti per la prevenzione e il controllo di alcune categorie di malattie trasmissibili. Le procedure che disciplinano il funzionamento del SARR sono state stabilite nella decisione 2000/57/CE della Commissione ⁽²⁾.
- (2) La decisione n. 2119/98/CE è stata abrogata e sostituita dalla decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. La nuova decisione ha rilanciato il SARR e ha inoltre ampliato l'ambito di applicazione della rete di costante comunicazione per comprendere altre tipologie di minacce biologiche e altre categorie di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, incluse le minacce di origine chimica, ambientale o ignota. Essa ha altresì stabilito norme in materia di sorveglianza epidemiologica, monitoraggio, allarme rapido e lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.
- (3) La decisione 2000/57/CE è stata abrogata e sostituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/253 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (4) A norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera i), della decisione n. 1082/2013/UE, la notifica di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero attraverso il SARR dovrebbe comprendere i dati necessari all'identificazione delle persone che hanno contratto l'infezione e dei soggetti potenzialmente in pericolo («dati per la ricerca di contatti»). In linea con l'articolo 16, paragrafo 9, lettera b), di tale decisione, e con l'obiettivo di garantire l'efficacia e l'applicazione uniforme di tali notifiche, è opportuno raccomandare un elenco indicativo dei dati personali che possono essere comunicati dalle autorità competenti per il SARR.
- (5) Lo scambio dei dati personali attraverso il SARR dovrebbe svolgersi conformemente alle prescrizioni di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾. Benché, di norma, la direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001 precludano il trattamento di categorie particolari di dati personali, compresi quelli relativi alla salute di una persona, tale trattamento è comunque autorizzato nella misura in cui è necessario per salvaguardare un interesse vitale della

⁽¹⁾ Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 2000/57/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, sul sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili, previsto dalla decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 26.1.2000, pag. 32).

⁽³⁾ Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/253 della Commissione, del 13 febbraio 2017, che stabilisce le procedure per la notifica degli allarmi nell'ambito del sistema di allarme rapido e di reazione istituito in relazione a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e per lo scambio delle informazioni, la consultazione e il coordinamento delle risposte a tali minacce a norma della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 37 del 14.2.2017, pag. 23).

⁽⁵⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

persona interessata, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 95/46/EC e dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 45/2001, come pure per motivi di interesse pubblico rilevante purché siano previste le opportune garanzie, come disposto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri a norma rispettivamente dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, dei summenzionati atti.

- (6) Attraverso il SARR dovrebbero essere scambiati solo i dati personali necessari al conseguimento dei summenzionati fini, come determinato nei singoli casi, e la presente raccomandazione non dovrebbe costituire un'autorizzazione a scambiare tutte le tipologie di dati personali dalla stessa contemplati.
- (7) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha espresso un parere il 24 agosto 2015 (C 2015-0629),

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE

1. Un elenco indicativo dei dati personali che possono essere scambiati ai fini del coordinamento delle misure di ricerca di contatti è stabilito nell'allegato della presente raccomandazione.
2. Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

Elenco indicativo dei dati personali che possono essere scambiati ai fini del coordinamento delle misure di ricerca di contatti

1. INFORMAZIONI A CARATTERE PERSONALE

- Nome e cognome;
- nazionalità, data di nascita, sesso;
- paese di residenza;
- tipo di documento di identità, numero e autorità che l'ha rilasciato;
- domicilio/residenza attuale (strada e numero civico, città, paese, codice postale);
- numeri di telefono (cellulare, domicilio privato, lavoro);
- indirizzo e-mail (privato, lavoro).

2. SPECIFICHE RELATIVE AL VIAGGIO

- Dati relativi al trasporto (numero del volo, data del volo e lunghezza del tragitto, nome della nave, numero di targa);
- numero/i del posto a sedere;
- numero/i della cabina.

3. INFORMAZIONI DI CONTATTO

- Nomi delle persone visitate/luoghi di soggiorno;
- date e indirizzi dei luoghi di soggiorno (strada e numero civico, città, paese, codice postale);
- numeri di telefono (cellulare, domicilio privato, lavoro);
- indirizzo e-mail (privato, lavoro).

4. DATI DEGLI ACCOMPAGNATORI

- Nome e cognome;
- nazionalità;
- paese di residenza;
- tipo di documento di identità, numero e autorità che l'ha rilasciato;
- domicilio attuale (strada e numero civico, città, paese, codice postale);
- numeri di telefono (cellulare, domicilio privato, lavoro);
- indirizzo e-mail (privato, lavoro).

5. CHI CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA

- Nome della persona da contattare;
 - indirizzo (strada e numero civico, città, paese, codice postale);
 - numeri di telefono (cellulare, domicilio privato, lavoro);
 - indirizzo e-mail (privato, lavoro).
-